



*Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi*

REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

*Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 65 del 07/12/2017.*

REVISIONI:

1. Deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____.

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Composizione e nomina

Art. 3 - Requisiti e incompatibilità

Art. 4 - Durata in carica e revoca

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Attività

Art. 7 – Accesso agli atti

Art. 8 - Assistenza all'attività dell'O.I.V.

Art. 9 - Compenso

Art.10 - Disposizioni di rinvio

Art.11 - Entrata in vigore

Articolo 1 **(Istituzione)**

1. E' istituito presso il Comune di San Pietro Vernotico, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2010 *(e della successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 17.12.2017)* l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2009 come modificato dal Decreto Legislativo n. 74 del 25 maggio 2017.
2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" e, sostituisce, pertanto, tutte le disposizioni adottate da questo Ente che si pongono in contrasto con lo stesso.

Articolo 2 **(Composizione e nomina)**

L'O.I.V. è istituito in forma monocratica nel rispetto delle previsioni del Decreto del Ministro *(della Semplificazione e della)* **per la** Pubblica Amministrazione del (2 dicembre 2016) 6 agosto 2020 ed è nominato dal Sindaco.

1. L'incarico di titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente a soggetti: *(iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 dell'Elenco Nazionale istituito con DPCM del 2.12.2016, in attuazione dell'art. 6, commi 3 e 4, del DPR n. 105/2016)*

- iscritti da almeno sei mesi all'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, così come previsto dall'art. 7 del D.M. 06.08.2020;

- appartenenti a qualsiasi fascia professionale in quanto il Comune di San Pietro Vernotico rientra nella fattispecie di cui all'art. 7 c. 6 lett. c) del D.M. 06.08.2020 (amministrazioni fino a cinquanta dipendenti);

2. La nomina del componente unico dell'O.I.V. è preceduta dalla pubblicazione nell'apposita sezione del "Portale della Performance", **per la durata minima di dieci giorni consecutivi**, di un avviso di selezione comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato decreto. Il medesimo avviso è pubblicato, contemporaneamente **e per identica durata**, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" **e all'Albo Pretorio.**

3. L'iscrizione nell'Elenco Nazionale **alla data di presentazione della candidatura** è condizione necessaria per la partecipazione alle selezioni.

4. (Il/la candidato/a dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 2/12/2016 e successiva nota circolare del 19.01.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance nonché dei requisiti stabiliti dalla Delibera ANAC n. 12/2013 non modificati dal citato decreto). **Le candidature saranno preliminarmente oggetto di istruttoria, da parte del Servizio Risorse Umane, finalizzata esclusivamente a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità delle stesse. A tal fine, alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, il Servizio Risorse Umane provvederà a verificare presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l'effettiva iscrizione dei candidati all'Elenco nazionale degli OIV, la relativa anzianità e la fascia professionale di appartenenza.**

4. Il Sindaco, esaminate le istanze pervenute, procede con decreto motivato alla nomina dell'O.I.V. sulla base degli elementi desumibili dai curricula presentati nonché, ove ritenuto necessario, mediante successivo colloquio.

5. In esito alla selezione, non si procede alla formazione di alcuna graduatoria, bensì di un elenco dal quale l'Amministrazione Comunale potrà attingere in caso di sostituzioni nel corso del triennio. **Fatti salvi i poteri di controllo e verifica attribuiti al Dipartimento della Funzione Pubblica dall'art. 3, comma 3 del D.M. 06.08.2020, il Comune di San Pietro Vernotico si riserva di rilevare, in ogni momento, l'eventuale sussistenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico.**

Articolo 3 (Requisiti e incompatibilità)

1. Al componente unico dell'O.I.V. *(sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionali - comunicative, esperienza nei sistemi di valutazione e controllo, essenzialmente improntate alla trasparenza, all'innovazione e al miglioramento continuo degli assetti organizzativi e dei processi, al coinvolgimento, in tale ottica, delle strutture e delle risorse umane, alla individuazione e alla soluzione di problemi.*

Deve, in ogni caso, possedere diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale.

E' necessaria, inoltre, una esperienza professionale maturata, in Pubbliche Amministrazioni o in aziende private, per almeno 5 anni di attività, in campi attinenti le seguenti materie: "management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione, controlli interni, programmazione finanziaria e di bilancio, misurazione e valutazione delle performance.") **è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, espressamente previsti dall'art. 2 del D.M. 06.08.2020 per l'iscrizione all'Elenco Nazionale:**

a) generali:

- 1.essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;**
- 2.godere dei diritti civili e politici.**

b) di competenza ed esperienza:

- 1.essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;**
- 2.essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.**

c) di integrità:

- 1.non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;**
- 2.non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;**
- 3.non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;**
- 4.non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;**
- 5.non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.**

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

2. Non può essere nominato componente dell'O.I.V. del Comune di San Pietro Vernotico il soggetto che:

- § rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- § versi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - b) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune, nel triennio precedente la nomina;
 - c) sia responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Amministrazione Comunale;
 - d) si trovi, nei confronti del Comune, in una situazione di conflitto anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado;
 - e) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - f) sia Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
 - g) abbia in corso contenziosi con l'Ente;
 - h) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il Segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in servizio nell'Amministrazione comunale, con l'Organo di indirizzo politico – amministrativo o con il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i) sia stato rimosso dall'incarico di componente dell'OIV, prima della scadenza del mandato;
 - j) sia Revisore dei Conti presso il Comune;
 - k) incorra nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - l) incorra nelle condizioni di ineleggibilità e inconfiribilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Per presentare la propria candidatura, gli interessati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più organismi di valutazione di cui all'art. 8 del (DPCM 02.12.2016) **D.M. 06.08.2020**.

Articolo 4

(Durata in carica, revoca, decadenza)

1. L'incarico conferito avrà durata triennale a far data dal giorno successivo alla nomina conferita con decreto del Sindaco, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa (*ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. del 2 dicembre 2016*).
2. La revoca anticipata è disposta con decreto motivato del Sindaco, per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato o per gravi inadempienze o infine per sopravvenuto perfezionamento, nel corso del triennio, della procedura di designazione dell'O.I.V. in forma associata con altri Comuni.
3. Può decadere per la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità, con il venire meno dei requisiti di cui all'art. 2 del (*D.P.C.M. 02.12.2016*) **D.M. 06.08.2020** o in caso di decadenza o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. (*Compete all'OIV l'attività valutativa relativa al periodo di durata dell'incarico, con la conseguenza che, in caso di rinnovo dell'organismo, quello uscente porrà in essere tutti gli atti di competenza riferiti al periodo di espletamento dell'incarico*).

5. L'O.I.V. continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo e comunque per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

Articolo 5 (Funzioni)

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione con l'assistenza del Segretario Generale:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) comunica(re) tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed Amministrazione, nonché alla Corte dei conti e all'Ispettorato per la funzione pubblica;
 - c) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 150/2009, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, dei regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei responsabili di Area e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. 150/2009;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - i) svolge ogni altra funzione demandata dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi altra normativa agli Organismi Indipendenti di valutazione delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 6 (Attività)

1. L'O.I.V. predispone la proposta di valutazione annuale dei Responsabili tenendo conto:
 - a) della relazione presentata dai Responsabili in merito al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - b) della relazione presentata dal Segretario Generale il quale, vista la relazione presentata dai Responsabili in merito al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il Piano della Performance/PEG, esprime una propria valutazione in merito ai comportamenti organizzativi tenuti dai medesimi;
 - c) di ogni altro elemento e documento ritenuto utile e reperito dall'O.I.V.
2. L'O.I.V. informa preventivamente i Responsabili sull'esito delle valutazioni fatte, assegnando un termine entro il quale gli stessi possono presentare documenti scritti e/o chiedere una audizione verbale.
3. Conclusa la fase del contraddittorio con i Responsabili l'O.I.V. presenta la proposta di valutazione al Sindaco il quale la approva e la rende eseguibile.
4. L'O.I.V. partecipa al processo valutativo di tutte le risorse umane dell'Ente, supportando all'occorrenza i singoli responsabili nell'elaborazione di una comune metodologia al fine di garantire omogeneità ed obiettività di valutazione nei confronti di tutto il personale e coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato per gli stessi titolari di posizione organizzativa.

5. La valutazione della performance del Segretario Generale ai fini del riconoscimento della specifica indennità prevista dai CCNL di categoria compete al Sindaco.
6. Su richiesta dell'Amministrazione, l'O.I.V., inoltre, presta la sua collaborazione in ordine alla elaborazione di atti e provvedimenti concernenti l'organizzazione dell'ente, in funzione degli obiettivi di efficienza, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 7

(Accesso agli atti)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/2017, nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Articolo 8

(Assistenza all'attività dell'O.I.V.)

1. Al fine di assicurare la necessaria conoscenza dell'organizzazione dell'Ente nonché delle sue procedure e dinamiche relazionali interne ed esterne, l'O.I.V. è assistito, nello svolgimento della sua attività, dal Segretario Generale. L'O.I.V., si avvale, inoltre, di tutti i servizi dell'Ente.

Art. 9

(Compenso)

1. All'O.I.V. sarà riconosciuto un compenso complessivo calcolato per 12 mesi di attività, pari ad € 4.649,00 (importo già decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010) che verrà corrisposto, a consuntivo, al termine di ciascuna annualità di competenza dell'incarico. Il compenso è onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese e trasferte etc, e pertanto non è previsto alcun rimborso spese.

2. In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell'incarico o di revoca dello stesso, il compenso riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività dovute.

3. In caso di proroga il compenso di cui al comma 1, pari a 360 giorni convenzionali, viene riparametrato ai giorni di durata della proroga.

Art. 10

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 11

(Entrata in vigore)

6. Il presente regolamento entra in vigore in coincidenza con l'esecutività della deliberazione di approvazione.